

CONTRATTO DI MUTUO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE "PRO-SOLVENDO" DI N° _____ QUOTE DELLA RETRIBUZIONE
MENSILE – PRATICA N. _____

Privata scrittura fra la **Dynamica Retail SpA** con sede in Roma (RM), Via Guidubaldo del Monte 61 - Codice Fiscale, P.Iva 03436130243, in seguito denominata "FINANZIATORE" o "CESSIONARIA" o "MUTUANTE" e

Cognome e Nome _____ nato a _____ il _____, C.F. _____, residente a _____ cap _____ alla via/piazza _____
Documento di Identità _____ n. _____
Rilasciato da _____ Data di emissione _____ valido sino al _____
Dipendente da _____ Assunto il _____
Mensile lordo € _____ Mensile netto € _____
Fondo Pensione _____ con sede in _____

in seguito denominato "CLIENTE" o "CEDENTE" o "MUTUATARIO" o "CONSUMATORE".

Si conviene quanto segue:

Art. I Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori: l'operazione di prestito con cessione del quinto è regolata dal documento Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori, consegnato preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, che riporta le condizioni economiche personalizzate del finanziamento, e allegato al contratto, ne costituisce il frontespizio nonché sua parte integrante per espressa volontà delle parti, dalle presenti condizioni particolari nonché dalle condizioni generali sotto riportate.

Art. II Costituzione del mutuo e T.A.N.: ai fini del presente contratto il Consumatore si dichiara debitore a titolo di mutuo, nei confronti del Finanziatore dell'importo lordo di € _____ che si obbliga a restituire mediante la cessione "pro-solvendo" con gli effetti previsti dall'art. 1198 c.c. e T.U. 5/1/50 n. 180 e successive modifiche e integrazioni che fa con il presente atto, di n. _____ quote del suo stipendio, uguali, mensili e consecutive di € _____ ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi. Il prestito si intende concesso all'interesse nominale annuo (T.A.N.) del _____ %, e indicato al punto 3 del Documento Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori, fisso per tutto il periodo dell'ammortamento, calcolato con riferimento all'anno civile (365 giorni), a scattare mensilmente pari a complessivi € _____ per l'intera cessione, trattenuto anticipatamente, per cui il valore attualizzato del prestito ammonta a € _____.

Art. III Notifica all'ente convenzionato: il presente contratto sarà notificato all'ente convenzionato dalla quale il Consumatore dipende. Per effetto della suindicata cessione l'ente con cui il Consumatore è convenzionato sarà obbligato a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Consumatore stesso, a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione € _____ a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente atto, ed a versare, entro il giorno 10 di ogni mese, tali importi mensili al Finanziatore presso il c/c bancario n. 187 CAB 03253 ABI 03111 IBAN IT 45 K 03111 03253 00000000187, intestato alla Dynamica Retail S.p.A. o a mezzo c/c Postale n. 000097511943 intestato a Dynamica Retail S.p.A. ABI 07601 CAB 03200 IBAN IT 77 U 07601 03200 000097511943 o alle diverse coordinate che verranno successivamente comunicate dal Finanziatore.

Art. IV Spese e costi a carico del Consumatore – Netto ricavo: il Consumatore, in sede di liquidazione del prestito, riconoscerà al Finanziatore in un'unica soluzione, mediante trattenuta sul valore attualizzato del mutuo le somme indicate al punto 3.1 del Documento Informazioni Europee di Base sul credito ai consumatori e precisamente:

A. la **commissione del Finanziatore (Dynamica Retail SpA) di accensione del finanziamento** complessivamente pari a € _____; questa commissione è destinata alla copertura di ogni onere e costo gravante sul Finanziatore per tutte le attività relative:

- alla fase precontrattuale, ivi incluse la ricezione delle richieste di finanziamento, la verifica del merito creditizio e dei requisiti assicurativi in capo al cliente, i costi per l'analisi e la valutazione del rischio, i controlli antifrode;
- alla fase di stipulazione del contratto e alla erogazione del prestito, ivi incluse l'elaborazione dei dati in adempimento delle leggi in materia di antiriciclaggio, antiusura e trattamento dei dati personali, le attività connesse al reperimento della provvista, l'acquisizione della documentazione contrattuale e delle certificazioni necessarie, la registrazione e le attività volte a dare data certa alla documentazione contrattuale, la notifica della cessione del quinto al datore di lavoro, la rivalsa degli oneri erariali conseguenti all'operazione, la copertura dei rischi operativi e di credito limitatamente al periodo intercorrente tra l'erogazione e la decorrenza del prestito, l'archiviazione della documentazione per il periodo minimo normativamente previsto, le spese postali sostenute per l'erogazione del prestito, i rapporti con le compagnie assicurative in relazione al versamento dei premi, il controllo dell'operato svolto dall'intermediario del credito nella sola fase di promozione e collocamento del prodotto.

Tutti gli oneri sopra indicati ai punti (i) e (ii) si riferiscono ad attività necessarie o funzionali all'instaurazione del rapporto contrattuale e, pertanto, prescindono dalla durata del prestito. Per tale ragione, detti oneri **non saranno quindi oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata che abbia a verificarsi per qualsivoglia causa.**

B. La **commissione del Finanziatore (Dynamica Retail SpA) di gestione del finanziamento** complessivamente pari a € _____; detta commissione è destinata alla copertura di ogni onere e costo afferenti la gestione del finanziamento e che conseguentemente maturano durante la vita del piano di ammortamento, quali: i costi per le segnalazioni di vigilanza periodiche, l'incasso e la gestione delle rate, la gestione dei sinistri ed i rapporti con le compagnie di assicurazione, nonché il costo afferente le coperture dei rischi di credito ancorché eccedenti gli eventi di premiorienza e/o perdita di occupazione. Tali oneri sono rapportati alla durata del finanziamento e maturano nel corso del rapporto. **Detti oneri saranno oggetto di rimborso, calcolato pro rata temporis, in caso di estinzione anticipata che abbia a verificarsi per qualsivoglia causa.**

C. La **provvigione dovuta all'intermediario del credito (Agente in attività finanziaria/Mediatore creditizio indicato nella sezione 1 del modulo "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori")** complessivamente pari a € _____; è la provvigione complessivamente spettante al soggetto, abilitato per legge, per la promozione e il collocamento del prestito, al quale il Consumatore si è rivolto discrezionalmente. Questa provvigione è versata dal Consumatore per il tramite del Finanziatore, il quale, in virtù del presente contratto, è **autorizzato dal Consumatore** a trattenere dalle somme erogate a titolo di finanziamento quanto necessario per saldare l'intermediario del credito ed è incaricato di effettuare allo stesso il relativo versamento. Il Consumatore prende atto e accetta che non dovrà corrispondere ad alcun soggetto compensi ulteriori a quelli qui previsti in contratto. La provvigione è a fronte di prestazioni che si esauriscono con il perfezionamento del contratto. Tali oneri, non essendo rapportati alla durata del finanziamento, **non saranno oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata che abbia a verificarsi per qualsivoglia causa.**

D. Le **spese eventualmente imposte dall'ente convenzionato per l'esazione delle quote** pari forfettariamente e complessivamente a € _____; tali spese sono rapportate alla durata del finanziamento e maturano nel corso del rapporto. **Detti oneri saranno oggetto di rimborso, calcolato pro rata temporis, in caso di estinzione anticipata che abbia a verificarsi per qualsivoglia causa.**

E. L'**invio delle comunicazioni periodiche** in modalità telematica o cartacea con posta ordinaria è gratuito per il Consumatore.

I suddetti costi non possono essere modificati unilateralmente dal Finanziatore.

Per effetto delle detrazioni, degli interessi e delle spese tutti indicati ai precedenti articoli il netto ricavo dell'operazione è pari a € _____ al lordo di eventuali anticipazioni ed estinzioni di precedenti prestiti.

Art. V Conclusione del contratto: il Consumatore prende atto che il presente contratto si intenderà concluso il giorno in cui il Finanziatore provvederà all'erogazione del saldo del Finanziamento (**Data Conclusione**) secondo le modalità concordate. Dalla Data Conclusione inizieranno a maturare gli interessi a debito del Consumatore sul Finanziamento

Art. VI Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): il Tasso Annuo Effettivo Globale TAEG è pari al _____%, è indicato al punto 3 nel Modulo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori". E' calcolato, a norma del Provvedimento BI 29 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, ipotizzando l'anno composto da 365 giorni e da 12 mesi uguali. Il TAEG è comprensivo degli interessi e dei costi di cui ai precedenti articoli II e IV del contratto. Il TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Consumatore e Finanziatore adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori costi, le eventuali somme che il Consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale.

Art. VII Tasso Effettivo Globale: il TEG è pari al _____% ed è il tasso valido ai fini usura ed è calcolato in base alle vigenti istruzioni di vigilanza emanate da Banca d'Italia.

Art. VIII Tabella di Ammortamento: il Consumatore ha diritto di ricevere, in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento, riportante gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento, oltre al piano di ammortamento del capitale.

Art. IX Interessi di mora: in caso di ritardato o mancato pagamento delle rate mensili ad ammortamento del prestito non verranno applicate maggiorazioni a titolo di interessi di mora. È comunque impregiudicata la facoltà del Finanziatore di considerare risolto il contratto ai sensi del successivo art. X.

Art. X Mancato pagamento delle rate: in caso di mancato pagamento di almeno n. 3 rate consecutive del prestito, così come nelle altre ipotesi previste dall'art. 11 delle condizioni generali, il Consumatore potrà essere considerato decaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine. In tal caso, il Consumatore successivamente alla relativa comunicazione e senza ulteriore intimazione o messa in mora, dovrà restituire l'intero residuo importo dovuto.

Art. XI Diritto di recesso: il Consumatore ha facoltà di recedere dal presente contratto entro 14 giorni a decorrere dalla Data Conclusione e, dunque, dalla data in cui il Finanziatore provvederà all'erogazione del saldo del finanziamento secondo le modalità concordate. Il Consumatore che recede deve darne comunicazione scritta al Finanziatore inviandola alla sede di quest'ultima, prima della scadenza del suddetto termine, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini previsti dal contratto, ove diversi. In caso di recesso, al Consumatore non sarà addebitata alcuna spesa. Il Consumatore sarà tuttavia tenuto a restituire gli importi già ottenuti. Se il contratto di finanziamento ha avuto esecuzione in tutto o in parte il Consumatore è tenuto a restituire al Finanziatore, entro trenta giorni dall'invio della prescritta comunicazione di recesso, il capitale ed a pagare alla stessa gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il contratto di credito se tali servizi sono resi dal Finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo con il Finanziatore.

Art. XII Rimborso anticipato: il Consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore. In tal caso, il Consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. In particolare, in caso di esercizio della facoltà di anticipata estinzione al Consumatore saranno abbuonati: gli interessi per il periodo di ammortamento non goduto; la commissione di gestione del finanziamento di cui all'art. IV lett. B) – in misura proporzionale al numero di rate non maturate (pro rata temporis); le spese di esazione quote di cui all'art. IV lett. D) per il periodo di rateazione non maturato. Al Consumatore non sarà invece abbuonata la commissione di cui all'art. IV lett. A), la commissione di cui all'art. IV lett. B) per la quota parte maturata, la provvigione di cui all'art. IV lett. C), nonché le spese per esazione quote di cui all'art. IV lett. D) per la quota parte maturata. Per esercitare la facoltà di anticipata estinzione il Consumatore dovrà fare richiesta di conto estintivo per iscritto e inviarla, unitamente ad un documento di riconoscimento in corso di validità, a: Dynamica Retail Spa, Via Guido Baldo del Monte, 61- 00197 Roma, oppure all'indirizzo mail estinzioni@dynamicaretail.it, ovvero al n. fax 06/96520591. In caso di estinzione anticipata del finanziamento, al Finanziatore non è dovuto alcun indennizzo.

Art. XIII Tempi di chiusura del rapporto: nel caso di richiesta di rimborso anticipato o cessazione per qualunque causa del contratto, il Finanziatore provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di gg 30 lavorativi. Tale termine decorrerà dal momento in cui il Consumatore avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le obbligazioni previste dal presente contratto.

Art. XIV Anticipazioni per estinzione anticipata di precedenti prestiti: qualora la retribuzione mensile / pensione del Consumatore fosse gravata da precedenti prestiti rimborsabili mediante cessione del quinto o delegazione di pagamento, ovvero da sequestri e/o pignoramenti, (di seguito "i Prestiti"), l'estinzione di tali Prestiti, o solo di alcuni di essi – per disposizione di legge ovvero per concorde volontà delle Parti - sarebbe condizione essenziale per il perfezionamento del Finanziamento. Il Consumatore, pertanto, conferisce al Finanziatore mandato ad estinguere totalmente tali Prestiti, nel caso in cui ricorrano i presupposti sopra citati, per l'importo risultante dai relativi conteggi di anticipata estinzione che, emessi dal soggetto creditore, con la sottoscrizione del presente articolo, il Consumatore dichiara conformi ed accettati. Il Consumatore richiede che, a tal fine, il Finanziatore eroghi un anticipo a valere sulle somme che, in caso di perfezionamento del Finanziamento, saranno erogate dal Finanziatore stesso, e che l'erogazione avvenga mediante accredito diretto a favore del Creditore. Il Consumatore riconosce infine che tale mandato soddisfa anche un preciso interesse del Finanziatore e che, pertanto, è irrevocabile ai sensi dell'art. 1723 c.c.

Il rimborso delle somme erogate dal Finanziatore, per il titolo di cui al presente articolo, avverrà in un'unica soluzione mediante trattenuta a compensazione sul netto ricavo del Finanziamento. Nel caso in cui il Finanziamento, per qualsiasi motivo, non dovesse essere erogato, il Consumatore si impegna a rimborsare al Finanziatore, in un'unica soluzione, le somme dallo stesso erogate per il titolo di cui sopra.

Art. XV Modalità invio delle comunicazioni periodiche: il Consumatore dichiara che in relazione alle modalità di trasmissione delle comunicazioni periodiche è stato avvertito che ha la possibilità di scegliere tra la forma cartacea e quella elettronica, che consistono in ogni caso in supporti durevoli. Il Consumatore prende atto e accetta che le comunicazioni periodiche saranno trasmesse annualmente su supporto cartaceo a mezzo posta ordinaria, salvo se diversamente indicato con apposita comunicazione dallo stesso, e che in ogni momento egli avrà diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata. Tali comunicazioni saranno gratuite indipendentemente dalla modalità di trasmissione utilizzata.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI MUTUO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO

Art. 1 Modalità di rimborso in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro: a norma di quanto previsto dagli artt. 43 e 55 del D.P.R. 5/1/1950 n. 180, in caso di cessazione dal servizio la presente cessione si estenderà su quanto al Consumatore spetti per effetto di tale cessazione ed il Consumatore consente che l'ente convenzionato trattenga l'importo necessario per l'estinzione della cessione sulle somme che, a qualunque titolo e sotto qualsiasi denominazione - non escluse le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi delle ritenute per fondo pensione e di soccorso - venissero corrisposte al Consumatore e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di Previdenza o di Assicurazione ai quali il Consumatore medesimo sia iscritto per legge, regolamento o per contratto di lavoro. Tutto anche nel caso in cui sussista il diritto a trattamento pensionistico. Il Consumatore inoltre si impegna a non avvalersi fino all'integrale rimborso del presente finanziamento, del diritto di richiedere all'ente convenzionato anticipazioni sul trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120, sesto comma c.c., se ed in quanto applicabile, nonché, se non già richiesta alla data di domanda del presente prestito, alcuna anticipazione del trattamento di fine rapporto come parte integrativa della retribuzione tramite liquidazione diretta mensile, ai sensi dell'art. 1, comma 756 bis, Legge n. 296 del 27.12.2006, così come modificato dall'art. 1, comma 26 della Legge 190 / 2014. L'ente convenzionato si uniformerà all'obbligazione come sopra assunta dal Consumatore.

Art. 2 Fondo Pensione: fermo restando quanto previsto all'articolo 1, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ove il Consumatore fosse iscritto ad un fondo pensione, con il presente contratto autorizza il Finanziatore, conferendo ora per allora, mandato irrevocabile ad esercitare il diritto di riscatto della propria posizione presso il fondo e a richiedere la liquidazione delle prestazioni che risultassero a suo favore. A tali fini il presente contratto verrà notificato al fondo pensione cui il Consumatore dichiara di aderire. Nel caso in cui il Consumatore trasferisca la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare, lo stesso autorizza sin da ora il Finanziatore a notificare il contratto alla nuova forma pensionistica complementare ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Finanziatore potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Consumatore.

Art. 3 Richiamo alle armi: in caso di richiamo alle armi del Consumatore, la cessione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero in tal caso liquidate al Consumatore medesimo, rimanendo fin da ora autorizzata l'ente convenzionato, o eventualmente altri Enti, non escluso l'INPS, a prelevare mensilmente dalle dette indennità un importo pari ad un quinto di esse, per versarlo al Finanziatore.

Art. 4 Riduzione della retribuzione: nei casi di eventuale riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile del Consumatore, ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa si applicheranno le disposizioni previste agli artt. 35 e 55 del D.P.R. 05/01/1950 n. 180 (Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). E comunque l'ente convenzionato sarà tenuto ad effettuare le trattenute sino alla totale estinzione del debito.

Art. 5 Cambiamento del Datore di Lavoro/ente convenzionato: nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale/ente convenzionato, parastatale oppure di azienda privata, il Consumatore autorizza sin da ora il Finanziatore a notificare il presente contratto alla stessa perché questa operi sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile suddetta, nonché su quanto all'art. 1 del presente atto. Agli effetti di cui sopra il Consumatore si obbliga a denunciare il suo trasferimento al Finanziatore nonché all'Amministrazione/ente convenzionato da cui si allontana, perché questa possa inviare a quella, ove assumerà servizio, anche se non compresa tra quelle indicate dell'art. 1 del D.P.R. 05/01/1950 n. 180, il conto della presente cessione assumendo, in difetto, ogni responsabilità a norma di legge. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Finanziatore potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Consumatore.

Art. 6 Garanzia assicurativa: Il Consumatore prende atto che il Finanziatore, come previsto obbligatoriamente per legge, ha stipulato con Compagnia di Assicurazione di proprio gradimento le sottoelencate coperture sui rischi di credito di cui all'art. IV lett. B, provvedendo al pagamento del relativo costo:

- Una polizza vita a garanzia del rischio di premorienza del Consumatore. La premorienza del Consumatore determina a favore del Finanziatore la corresponsione da parte dell'Assicuratore di un importo pari al debito residuo, in linea capitale, computato alla data del decesso. A ricezione del suddetto importo, da parte del Finanziatore, il debito si considera estinto. L'Assicuratore rinuncia ad ogni diritto ragione o azione verso gli eredi del Consumatore e rinuncia altresì a qualsiasi pretesa in relazione alle somme poste dal Consumatore a garanzia del finanziamento, quali: trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c. o indennità equipollenti maturate presso Fondo pensione). Resta fermo il diritto dell'Assicuratore di eccepire nei confronti degli eredi dell'Assicurato, l'esistenza di circostanze ostative o limitative al pagamento della Prestazione Assicurata ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile (reticenze o omissioni in sede di dichiarazioni precontrattuali).
- Una polizza credito a garanzia del mancato adempimento, non derivante dal decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione definitiva del rapporto di lavoro. Per le somme corrisposte al Finanziatore dall'Assicuratore, questo resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione del Finanziatore verso il Consumatore ed il relativo:
 - datore di lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto (art. 2120 c.c.);
 - indennità equipollente;
 - Fondo Pensione;
 - Istituto di Previdenza obbligatoria.

Per le condizioni contrattuali di Polizza si rimanda alla modulistica di trasparenza della Compagnia Assicuratrice.

Art. 7 Condizioni di erogazione: il Consumatore non potrà richiedere il versamento del netto ricavo della cessione se prima, o contestualmente, non abbia effettuato i versamenti di cui all'Art. IV delle condizioni particolari del contratto e se non saranno stati da lui forniti tutti gli atti ed i documenti previsti dal D.P.R. 5/1/1950 n. 180 e specialmente se non sarà stato rilasciato il benessere definitivo da parte dell'Ente con cui il Consumatore è convenzionato.

Art. 8 Comunicazioni periodiche: il Finanziatore fornisce per iscritto al Consumatore alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l'anno una comunicazione completa e chiara sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate. Gli elementi contabili, informativi e contrattuali risultanti dalle suddette comunicazioni si intendono tacitamente approvate dal Consumatore in mancanza di circostanziata opposizione scritta che pervenga al Finanziatore entro 60 giorni da quello del ricevimento delle comunicazioni medesime. Il Consumatore, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al Consumatore possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.

Art. 9 Inapplicabilità della normativa speciale: il Consumatore ed il Finanziatore convengono che nell'ipotesi in cui al presente contratto non possano applicarsi, per qualsivoglia ragione, anche relativa alla validità del rapporto, le norme speciali di cui al citato Testo Unico in tema di cessione di quote degli emolumenti comunque denominati, si riterranno comunque pienamente vincolati a titolo di mutuo e di cessione di credito ordinaria ed il Consumatore farà tutto quanto in suo possesso affinché l'ente convenzionato versi al Finanziatore quanto dovuto a titolo di rimborso del mutuo, eventualmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1269 c.c.

Art. 10 Elezione di domicilio: il Consumatore fermo restando quanto previsto al successivo art.14 in tema di foro elegge domicilio all'indirizzo di residenza indicato nel presente contratto impegnandosi a comunicare al Finanziatore ogni successiva eventuale variazione.

Art. 11 Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto: il Consumatore potrà essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 c.c., ovvero il contratto essere dichiarato risolto ex art. 1456 c.c., nelle ipotesi di mancato pagamento di almeno 3 (tre) rate consecutive del prestito, nonché in caso di inosservanza degli altri obblighi previsti in contratto.

Art. 12 Portabilità: il Consumatore ha diritto all'esercizio della facoltà di surrogazione del presente contratto ai sensi dell'art. 120 quater T.U.B.. Nel caso di surrogazione, l'Intermediario Finanziario surrogato subentra nelle garanzie accessorie, personali e reali, al credito surrogato, senza alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge.

Art. 13 Reclami e Ricorsi: il Consumatore può presentare un reclamo al Finanziatore, anche per lettera raccomandata A/R (scrivendo a Dinamica Retail SpA – Ufficio Reclami, Via Guidubaldo del Monte 61 – 00197 Roma) o per via telematica (inviando una mail all'indirizzo reclami@dynamicaretail.it oppure reclami.dynamicaretail@legalmail.it). Il Finanziatore deve rispondere entro 30 giorni. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice il Consumatore può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) o a qualsivoglia Organismo deputato alla risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria, finanziaria e assicurativa. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Finanziatore.

Art. 14 Legge applicabile e Foro competente: la legge applicabile alle relazioni con il Consumatore nella fase precontrattuale e al contratto di credito è la legge italiana. Foro competente è quello di residenza del Consumatore.

Art. 15 Controlli sul Finanziatore: il Consumatore prende atto che il Finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma.

DICHIARAZIONI DEL CONSUMATORE

Dichiaro di aver ricevuto per mio esauriente esame preventivo all'accettazione dell'operazione contrattuale il modulo Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori, la copia del contratto idonea per la stipula, l'estratto delle condizioni di polizza, l'estratto dei TEG medi previsto dalla Legge n. 108/96 vigenti nel periodo di stipula del contratto, nonché la Guida pratica all'ABF – Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari, nonché l'informativa sulla privacy.

> Il Cliente _____ Data _____ Luogo _____

Dichiaro di aver ricevuto la copia del presente contratto, composto da n. 4 pagine (comprensivo delle condizioni generali), di mia pertinenza.

> Il Cliente _____ Data _____ Luogo _____

ACCETTAZIONE DELLE NORME CONTRATTUALI

Dichiaro dopo attenta ponderazione, e verificata la corrispondenza con le informazioni precontrattuali fornite, di accettare il presente contratto comprensivo delle Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori, delle condizioni particolari e condizioni generali.

> Il Cliente _____ Data _____ Luogo _____

> Il Finanziatore _____
Dinamica Retail S.p.A.

Ai sensi degli artt. 1341 comma 2 e 1342 c.c. nonché degli artt. 33 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), il Consumatore dichiara di approvare specificatamente le seguenti clausole: art. III (notifica all'ente convenzionato); art. X (mancato pagamento delle rate); art. XI (diritto di recesso); art. XII (rimborso anticipato); art. 1 (modalità di rimborso in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro); art. 2 (Fondo Pensione); art. 4 (riduzione della retribuzione); art. 5 (cambiamento del Datore di Lavoro/ente convenzionato); art. 8 (comunicazioni periodiche); art. 9 (inapplicabilità della normativa speciale); art. 11 (decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto).

> Il Cliente _____ Data _____ Luogo _____

ACCERTATI AUTENTICA E RICONOSCIMENTO DEL/I SOTTOSCRITTORE/I

Il sottoscritto, incaricato dell'identificazione, ai sensi del D.Lgs. 231/2007, e successive disposizioni di integrazione e modifica, dichiara di aver proceduto all'identificazione del Consumatore, nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa citata. Dichiara altresì che le firme del Consumatore apposte sulla presente proposta corrispondono a quelle riportate sui documenti utilizzati per l'identificazione e di avere consegnato al Consumatore copia del presente modulo compilato in ogni sua parte.

Agente

Timbro

Firma